

Una diffusione della cultura della mediazione assicura un duraturo successo per l'istituto

IL COMMENTO DI MARCO MARINARO

Anche se molti vivono ancora la mediazione con il fiato sospeso nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale - che come è noto ha fissato l'udienza per il 23 ottobre 2012 - la nuova disciplina ha compiuto i primi due anni e l'obbligatorietà è ormai vigente da oltre un anno.

Un bilancio di due anni di obbligatorietà - E come per ogni genetliaco anche per quello della mediazione è il momento di valutazioni su quanto accaduto nel tempo trascorso, al fine di riflettere sulle prospettive che si schiudono per i prossimi mesi e per i prossimi anni una volta dipanate in qualche modo le questioni di costituzionalità che in questo primo anno ne hanno fortemente condizionato, sia pur indirettamente, i risultati.

È ormai ben noto che il 20 marzo 2012 ha segnato l'entrata a regime della mediazione delle controversie civili e commerciali quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale anche nella materia del condominio e della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ma già dal 21 marzo 2011 l'obbligatorietà era entrata in vigore per una serie di materie, e in particolare per diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazio-

La promozione delle Adr costituisce un obiettivo prioritario in quanto la stessa non può essere affidata al solo obbligo legale che resterebbe privo di sostegno e vissuto come un inutile vincolo giudiziale

ne, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le rilevazioni ministeriali - Le rilevazioni statistiche del ministero della Giustizia, effettuate trimestralmente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà, mostrano un quadro in progressiva evoluzione ma con alcuni tratti caratterizzanti l'approccio alla mediazione e in particolare all'obbligo cui la stessa è assoggettata dal legislatore.

Di estremo interesse appare in questa fase l'analisi comparata dei dati trimestrali del primo anno (21 marzo 2011-31 marzo 2012) in quanto eviden-


zia infatti alcuni segnali costanti del nuovo strumento per la composizione delle liti civili e commerciali.

La "curva" dei procedimenti - Si segnala in primo luogo il numero dei procedimenti che traccia una curva in continua crescita e l'incremento evidenziato nel mese di marzo 2012 costituisce sicuramente quello più significativo nell'arco temporale esaminato (si è passati da 9.757 procedure di febbraio a 12.175 procedure di marzo, con un totale di procedimenti pari a 91.690). Si tratta di un numero di procedimenti ancora estremamente ridotto rispetto a quelli preventivati dal ministero della Giustizia e ciò potrebbe indurre a valutazioni fallimentari in ordine alle aspettative. Invero, il numero ha una sua significatività e costituisce la conseguenza di una serie di convergenze negative, derivanti anche da condotte ostruzionistiche che sicuramente non hanno consentito alla condizione di procedibilità di esplicitarsi secondo quanto preventivato e auspicato.

Peraltro, si deve rilevare che per effetto dell'introduzione del condominio e dell'infortunistica stradale in soli dieci giorni (dal 21 al 31 marzo) dette materie hanno fatto registrare rispettivamente un incremento del 286% e del 644%, con ciò rimarcando quanto già

La qualità degli organismi

Efficienza organizzativa degli organismi di mediazione



Fonte: Cittadinanzattiva - Giustizia per i diritti 2012

accaduto per le altre materie circa il ruolo decisivo assunto dalla condizione di procedibilità *ex lege*. Si ricorderà che, secondo le previsioni ministeriali, le due materie indicate dovrebbero costituire da sole quasi la metà del complessivo numero di mediazioni obbligatorie. Per i "totali" occorrerà verificare ciò che accadrà in questi mesi soprattutto qualora dovesse essere depositata una decisione non demolitoria dell'obbligatorietà da parte della Consulta.

L'incidenza per tipologia di lite - In ordine alle liti trattate in mediazione, le materie obbligatorie più frequenti sono i diritti reali (20% circa), le locazioni (12% circa), i contratti bancari (9% circa), i contratti assicurativi (8% circa) e il risarcimento danni da responsabilità medica (7,5% circa). Come si è già precisato sono de-

stinate a scalare posizioni il condominio e soprattutto le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e di natanti.

Le mediazioni effettivamente svolte - Uno dei dati più delicati attiene alle mediazioni effettivamente svolte (quelle cioè nelle quali anche la parte invitata ha partecipato al procedimento) che sono pari al 35%, con un tasso tendenziale di crescita positivo, in quanto negli ultimi due trimestri la percentuale si è attestata rispettivamente al 37% e al 37,2 per cento. Resta sempre difficile riuscire a condurre in mediazione la parte invitata e ciò anche dopo l'introduzione della nuova norma "persuasiva" che ha rafforzato il comma 5 dell'articolo 8 del Dlgs 28/2010. Il legislatore mira a responsabilizzare le parti invi-

tate alla mediazione prevedendo un sistema sanzionatorio qualora il fallimento del tentativo derivi da una mancata partecipazione che il giudice successivamente riterrà priva di un motivo giustificato.

E ciò perché quando le parti sono entrambi al tavolo negoziale l'accordo viene raggiunto quasi nella metà dei casi. Infatti, le conciliazioni raggiunte sono pari al 48% dei procedimenti con un leggero decremento sui dati del precedente trimestre; appare fisiologico che nella prima fase di attuazione della nuova disciplina nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria all'incremento del numero di procedimenti corrisponda un decremento in percentuale degli esiti positivi.

Resta saldamente ancorato all'obbligatorietà il "successo" della mediazione, in quanto nel 77,2% delle procedure la mediazione ha avuto a oggetto materie di cui all'obbligo legale, nel 19,7% è stata volontaria; scarsamente significativi sono i dati relativi alle mediazioni derivanti da una clausola contrattuale (0,5%) e quella su invito del giudice che è in crescita e si attesta al 2,7% (dai dati non è possibile evincere quanti siano stati in percentuale gli inviti non accolti dalle parti, per cui il dato segnalato indica le mediazioni svolte a seguito di mediazione sollecitata dal giudice alla quale le parti hanno prestato la loro adesione). Ma proprio valutando talune esperienze di alcuni fori (*best practices*) sulla mediazione demandata dal giudice si potrebbe ulteriormente


valorizzare il ruolo del giudice per l'autorevolezza che un invito da questi formulato nel corso del processo possa indurre le parti a valutare ragionevolmente le rispettive prospettive verso una soluzione negoziale soddisfacente per entrambe accedendo alla mediazione.

L'incidenza per area geografica - Per quanto riguarda poi la distribuzione geografica, appare interessante segnalare come la Campania sia leader di questa graduatoria con una percentuale del 15,7%; seguono la Lombardia (11,4%), la Sicilia (9,6%), l'Emilia-Romagna (8,9%), e il Lazio (8,6 per cento).

Il ruolo dell'avvocato - Resta sostanzialmente invariato, ma appare sempre estremamente significativo, il dato che indica che le parti sono costantemente assistite da un avvocato; infatti, per i proponenti la percentuale è pari all'84% e per gli aderenti è all'86 per cento.

Il valore medio della controversia - Quanto al valore medio delle controversie il dato è in continua crescita, si è passati nell'ultimo trimestre da un valore di euro 93.700 a un valore di 118.300 e all'incremento di valore medio delle controversie in mediazione corrisponde altro dato che segnala come gli accordi conciliativi siano raggiunti più frequentemente quanto più è modesto il valore della lite; e invero se per liti bagattellari (inferiori a euro 1.000) la percentuale di accordo è pari al 63% circa, tale dato via via è decrescente per le liti di valore superiore: da 1.000 a 5.000 euro è pari al

Le conoscenze degli operatori



Fonte: Cittadinanzattiva - Giustizia per i diritti 2012

56% sino ad arrivare per le liti dal valore compreso tra 2,5 milioni a 5 milioni di euro al 28% circa (oltre i 5 milioni di euro la percentuale di successo è pari al 36,4 per cento).

La durata del procedimento - Il dato finale attiene alla durata dei procedimenti di mediazione; tenendo presente che la durata massima prevista dal legislatore è pari a 4 mesi, è interessante rilevare che la media è di 61 giorni (in caso di aderente comparso e accordo raggiunto) e di 75 giorni (aderente comparso e accordo non raggiunto). Questi numeri se confrontati alla durata media di un processo a cognizione ordinaria costituiscono attualmente il maggior incentivo all'accesso alla mediazione; infatti, il ministero della Giustizia mette a confronto i dati della mediazione con la durata media di un processo civile


pari a 1.066 giorni (dato del 2010).

La "fotografia" di Cittadinanzattiva - A completare la riflessione che trova occasione nei dati ufficiali, appaiono utili i risultati recentemente resi noti di una «indagine civile sulla mediazione» condotta da Cittadinanzattiva. Il campione dal punto di vista statistico non è ancora particolarmente significativo in quanto il numero dei procedimenti dai quali trae origine non è elevato, ma l'analisi consente una prima valutazione sulla percezione qualitativa del servizio mediazione da parte degli utenti (nel caso di specie i questionari sono stati sottoposti agli avvocati che hanno accompagnato le parti in mediazione).

Promossi, ma non a pieni voti, gli organismi di mediazione

La percezione del sistema

Conoscenza della mediazione da parte dei cittadini



Fonte: Cittadinanzattiva - Giustizia per i diritti 2012

che presentano un'organizzazione ottima nel 16% dei casi, buona nel 37%, sufficiente nel 30%. La preparazione del mediatore è giudicata buona nel 40%, ottima nel 12%, tuttavia nel 28% dei casi è stata segnalata una scarsa preparazione che ha inciso per il 10% sul buon esito della mediazione.

Sono dati alquanto preoccupanti che dovrebbero indurre l'organo di vigilanza (ministero della Giustizia) da un lato, ad avviare il sistema dei controlli nella fase operativa e, dall'altro, ad accelerare i tempi per la redazione dei preannunciati standard qualitativi che dovrebbero semplificare anche l'attività di controllo, oltre che agli organismi di adeguarsi utilizzando standard operativi riconosciuti e uniformi.

Ma ancor più preoccupante è il dato che evidenzia come la conoscenza della mediazione

da parte dei cittadini sia davvero molto scarsa. Emerge infatti dall'indagine che soltanto il 4% del campione esaminato ha una buona conoscenza, mentre il 23% sufficiente, il 27% scarsa e il 46% molto scarsa. Per cui i due terzi dei cittadini avrebbero una non sufficiente conoscenza della mediazione e ciò costituisce evidentemente un gravissimo limite per un istituto che ha l'obiettivo di coinvolgere direttamente gli stessi nel percorso compositivo delle liti che li coinvolgono.

La promozione della mediazione sul piano culturale costituisce un obiettivo prioritario in quanto la stessa non può essere affidata al solo obbligo legale che resterebbe privo di ogni sostegno e vissuto per lo più quale inutile vincolo all'azione giudiziale. Non a caso l'articolo 21 del Dlgs 28/2010

prevede che «Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo». Appare di fondamentale importanza un'azione di informazione e promozione della mediazione perché la diffusione possa essere capillare.

Sui dati illustrati pesano quindi non soltanto le incertezze e le attese circa le decisioni che saranno assunte dalla Corte costituzionale sulla obbligatorietà, ma anche la carente informazione degli utenti. Vi sono numerose ordinanze di rimessione alla Consulta di diverse questioni di costituzionalità e la recente fissazione dell'udienza per la data del 23 ottobre 2012 costituisce un sicuro punto di riferimento temporale dopo il quale, in un senso o nell'altro, saranno sciolte le ultime riserve, ma occorre investire subito in attività di comunicazione e informazione.

Appare chiaro che il segnalato e ormai vicino orizzonte temporale rallenterà ulteriormente i dati pur in timida crescita dei prossimi trimestri, ma la pronuncia della Corte costituzionale e le motivazioni che ne costituiranno il fondamento giuridico e culturale saranno utili a una seria riflessione sulle prospettive future della mediazione in Italia nel costante sviluppo del quadro europeo. ■